



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV**

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Daniela	Cavaliere	Presidente rel.
2) Dott.	Francesco	Cottone	Giudice
3) Dott.	Francesca	Vitale	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

VISTO

il ricorso con cui la società Anmil srl proposto una domanda *ex art. 44 del CCII*, riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (o, per le imprese non soggette ad obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti); l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, corredato dalla indicazione dei rispettivi domicili digitali, se ne sono muniti; la determina dell'amministratore raccolta nella forma del verbale notarile ed iscritta nel registro delle imprese *ex art. 120 bis del CCII*;

ritenuta *ex art. 27 del CCII* la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda avendo la ricorrente la sede legale nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, tenuto conto dei limiti minimi e massimi previsti dall'*art. 44, comma 1, lett. a), del CCII*, prorogabile solo in presenza delle specifiche circostanze indicate dalla citata disposizione;

ritenuto che ai sensi dell'*art. 44 comma 1 lett. b)* debba procedersi alla nomina di un commissario giudiziale;

ritenuto che ai sensi dell'*art. 44 comma 1 lett. c)* debbano essere stabiliti specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

ritenuto che ai sensi dell'*art. 44 comma 1 lett. d)* debba disporsi il deposito di una somma per le spese di procedura;

P.Q.M.

Visti gli articoli 40 e 44 CCII;

1. concede alla società ricorrente **termine, non soggetto a sospensione feriale, di sessanta giorni**, a decorrere dall'iscrizione di cui all'*art. 45, comma secondo, CCII*, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona dell'Avv. Rosa Paolo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di legge abilitandolo all'esercizio delle attività previste dall'*art. 49, comma terzo lett.f)CCII*;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine perentorio di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 15.000,00 ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lett. d);

3.2. allo scadere del **trentesimo giorno** depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro **5000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino** trasmettendone una **COPIA** al commissario giudiziale; **il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.**

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi, in particolare, dell'art. 44 comma 2 del CCII;

4. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7.08.2026

Il Presidente